



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 28

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 0,41

Anno 36

28 ottobre 2005

N. 146

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2005, n. 19

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Approvazione del rendiconto generale
- Art. 2 – Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2004
- Art. 3 – Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2004
- Art. 4 – Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2004
- Art. 5 – Residui attivi degli esercizi finanziari 2003 e precedenti
- Art. 6 – Residui passivi degli esercizi finanziari 2003 e precedenti
- Art. 7 – Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004
- Art. 8 – Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004
- Art. 9 – Situazione di cassa
- Art. 10 – Situazione finanziaria
- Art. 11 – Disposizioni speciali - Eccedenze
- Art. 12 – Attività e passività finanziarie e patrimoniali

Art. 1

Approvazione del rendiconto generale

1. Il Rendiconto generale - Conto finanziario e Conto del patrimonio – della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2004

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2004 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in Euro 13.623.880.743,40 cui vanno aggiunti Euro 2.458.997.880,17 quale avanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 applicato al bilancio 2004. Le entrate complessive ammontano pertanto a Euro 16.082.878.623,57.

2. Sul totale delle entrate accertate:

- Euro 10.311.640.199,60 sono state riscosse e versate;
- Euro 3.312.240.543,80 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2004

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2004, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in Euro 13.699.609.822,17.

2. Sul totale delle spese impegnate:

- Euro 10.263.028.581,03 sono state pagate;
- Euro 3.436.581.241,14 sono rimaste da pagare.

Art. 4

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2004

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2004, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio come segue:

Entrate complessive (art. 2)	Euro 16.082.878.623,57
Spese complessive (art. 3)	<u>Euro 13.699.609.822,17</u>
Risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 2004	<u>Euro 2.383.268.801,40</u>

Art. 5

*Residui attivi**degli esercizi finanziari 2003 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2003 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

Euro 4.342.661.787,92

dei quali nell'esercizio 2004

sono stati riscossi e versati Euro 939.889.352,73

e sono rimasti da riscuotere Euro 3.402.772.435,19

Art. 6

*Residui passivi**degli esercizi finanziari 2003 e precedenti*

1. I passivi degli esercizi 2003 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

Euro 3.395.951.276,83

dei quali nell'esercizio 2004

sono stati pagati Euro 1.119.570.132,16

e sono rimasti da pagare Euro 2.276.381.144,67

Art. 7

*Residui attivi**alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

2004 risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2004 (art. 2) Euro 3.312.240.543,80

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2003 e precedenti (art. 5) Euro 3.402.772.435,19

Residui attivi al 31/12/2004 Euro 6.715.012.978,99

Art. 8

*Residui passivi**alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2004 (art. 3) Euro 3.436.581.241,14

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2003 e precedenti (art. 6) Euro 2.276.381.144,67

Residui passivi al 31/12/2004 Euro 5.712.962.385,81

Art. 9

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31/12/2003 Euro 998.429.244,00

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Riscossioni	Euro 939.889.352,72	10.311.640.199,60	11.251.529.552,33
Pagamenti	Euro 1.119.570.132,16	10.263.028.581,03	<u>11.382.598.713,19</u>
Differenza negativa			Euro <u>131.069.160,86</u>
Avanzo di cassa al 31/12/2004			Euro <u>867.360.083,14</u>

Art. 10

Situazione finanziaria

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2004 è accertato nella somma di Euro 1.869.410.676,32 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31/12/2004 Euro 867.360.083,14

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Residui attivi	Euro 3.402.772.435,19	3.312.240.543,80	6.715.012.978,99
Residui passivi	Euro 2.276.381.144,67	3.436.581.241,14	<u>5.712.962.385,81</u>
Differenza positiva			Euro <u>1.002.050.593,18</u>
Avanzo netto di amministrazione al 31/12/2004			Euro <u>1.869.410.676,32</u>

Art. 11

Disposizioni speciali – Eccedenze

1. È approvato il maggior impegno di Euro 76.679.058,98 rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91289 “Spese di competenza di esercizi futuri”, afferente all’UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07168 “Entrate di competenza di esercizi futuri”, afferente all’UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2004, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

2. È approvato il maggior pagamento di Euro 6.840,80 rispetto allo stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 3962 “Piano d’azione di e-governement. Spese per la realizzazione del progetto ‘SIGMA-TER: servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio amministrativo del territorio. Verso un’agorà geografica della pubblica amministrazione locale’ – spese d’investimento (art. 103, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e D.M. 14 novembre 2002) – Mezzi statali”, afferente all’UPB 1.2.1.3.1570. Tale pagamento è comunque contenuto nell’ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità a chiusura dell’esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all’UPB 1.7.1.1.29020), ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2004, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

3. È approvato il maggior pagamento di Euro 691.513,04 rispetto allo stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 57120 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l’attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)”, afferente all’UPB 1.5.2.2.20100. Tale pagamento è comunque contenuto nell’ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella

disponibilità a chiusura dell’esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all’UPB 1.7.1.1.29020), ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2004, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

4. È approvato il maggior pagamento di Euro 25.481,30 rispetto allo stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 58075 “Spese per l’attuazione del progetto di ricerca ‘Rischio infettivo nelle strutture assistenziali per anziani’ (artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e successive modificazioni) – Mezzi statali”, afferente all’UPB 3.1.1.7.31500. Tale pagamento è comunque contenuto nell’ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilità a chiusura dell’esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all’UPB 1.5.1.2.18340), ed è stato realizzato dopo la data del 30 novembre 2004, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2004, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio – in Euro 7.969.476.215,29.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2004, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio – in Euro 7.504.890.790,22.

3. L’eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2004 risulta di Euro 464.585.425,07.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 ottobre 2005

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1000 del 27 giugno 2005; oggetto consiliare n. 165 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 in data 30 giugno 2005;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: II

“Politiche economiche”, III “Territorio Ambiente Mobilità”, IV “Politiche per la Salute e Politiche sociali” e V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro”.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 dell’11 ottobre 2005, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi;

- approvato dall’Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2005, atto n. 6/2005.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL’ART. 11

Comma 2

1) Il testo dell’art 103 della Legge 23/12/2000, n. 388 è il seguente:

«Art. 103 – Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferi-

mento al settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell’informazione relativi all’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all’informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all’utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del

presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.

4. È istituito, presso il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in Lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in Lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per la continuazione del suddetto programma «PC per gli studenti» nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività produttive.

5. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.

6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziare, le modalità di controllo e regolazione contabile dell'art. 47 "Fondo sociale regionale. Spese correnti operative", cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all'articolo 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di Lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui Lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e Lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.».

Comma 3

2) Il testo dell'art. 47, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 è il seguente:

«Art. 47 – Fondo sociale regionale. Spese correnti operative (omissis)

b) ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purché vengano associate le funzioni finanziarie;

(omissis)».

Comma 4

3) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 502/90 e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 12 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al com-

ma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

- a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
 - 1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
 - 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
 - 3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
 - 4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
- b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti agli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
- c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dall'1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente;
- b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
- c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, Legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.

4) Il testo dell'art. 12 bis del decreto legislativo 502/90 e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 12 (bis) – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.

2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.

3. Il Ministro della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Il programma di ricerca sanitaria:

- a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione;
- b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;
- c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;
- d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria;
- e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
- f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della attività degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti.

5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di

ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.

6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.

8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo.

9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province au-

tonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.

10. Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato:

- a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
- b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
- c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità;
- d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità.

11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseghe Stampato su carta riciclata al cento per cento